

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: MIRABELLI)

Roma, 21 settembre 2016

Sul testo del disegno di legge:

**(2383) *Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato***, approvato dalla Camera dei deputati

**(769) *Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo***

**(991) *Monica CASALETTO ed altri. - Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio***

**(1181) *RUTA ed altri. - Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo***

La Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo, vertenti sul contenimento del consumo del suolo e sul riuso del suolo edificato;

esaminato in particolare il disegno di legge n. 2383, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca i principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica. Tali principi sono indicati – all'articolo 1 del disegno di legge – come coerenti con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, nonché con la Convenzione europea del paesaggio e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

rilevato che il disegno di legge si compone di undici articoli:

- l'articolo 1 dispone che il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse e che a tale precetto si deve adeguare la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica;

- l'articolo 2 reca le definizioni;

- l'articolo 3 reca la procedura per definire, con decreto interministeriale, “*la riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale*”;

- l'articolo 4 prevede che le regioni adottino disposizioni di incentivazione dei comuni per la promozione di strategie di rigenerazione urbana, anche con l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica;

- l'articolo 5 reca una delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate;

- l'articolo 6 attribuisce alle regioni e ai comuni la possibilità di qualificare gli insediamenti rurali locali come compendi agricoli neorurali, al fine del recupero e della riqualificazione degli stessi;

---

Al Presidente  
delle Commissioni riunite 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>  
S E D E

- l'articolo 7 dispone un divieto di mutamento di destinazione d'uso per le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea nell'ambito della politica agricola comune o della politica di sviluppo rurale. Il divieto vale per almeno cinque anni dall'ultima erogazione;

- l'articolo 8 reca, per i comuni che abbiano una pianificazione urbanistica orientata alla riduzione del consumo di suolo e per alcune categorie di privati, misure di incentivazione per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana;

- l'articolo 9 istituisce il registro degli enti locali che hanno strumenti urbanistici che non prevedono consumo di suolo agricolo o prevedono una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità definita dalla regione di appartenenza;

- l'articolo 10 dispone che i proventi dei titoli abilitativi edilizi siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a una serie di finalità connesse con l'oggetto della legge;

- l'articolo 11 reca la disciplina transitoria da applicare a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione della riduzione del consumo di suolo, da adottare entro tre anni;

ricordati gli articoli 11 e 191 del TFUE, che rispettivamente stabiliscono: che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile; e che le finalità cui deve mirare la politica ambientale dell'UE sono la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, e la promozione di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

A livello europeo, la Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006, sottolineava la necessità di ridurre gli effetti negativi del consumo di suolo, individuando, poi, con la Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, il traguardo di un incremento dell'occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere, in Europa, entro il 2050.

Il Parlamento europeo, con l'approvazione del Settimo Programma di Azione Ambientale ha indicato la necessità di integrare le politiche ambientali e di tutela dei territori con le altre politiche, focalizzando poi specifici aspetti connessi agli obiettivi di protezione del suolo, quali l'uso efficiente delle risorse, l'impegno nel rispetto degli obiettivi di tutela ambientale assunti a livello internazionale e nel pacchetto sul cambiamento climatico, uno sviluppo urbano sostenibile.

La Commissione europea ha, inoltre, indicato, nelle linee guida per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo, le priorità di azione e le modalità per raggiungere tale obiettivo, rilevando obiettivi comuni e rinviando alla definizione di dettaglio degli Stati membri.

Si ricorda anche il rapporto *"Urban sprawl in Europe"*, del 2016, realizzato dall'Agenzia europea per l'ambiente (EEA), congiuntamente con l'Ufficio federale svizzero per l'ambiente (FOEN), dove sono stati comparati 32 Paesi europei con riferimento a differenti livelli territoriali, basandosi sui dati del sistema di monitoraggio Copernicus, che fornisce informazioni su una serie di aree tematiche, incluso il suolo terrestre. Il rapporto focalizza il tema della impermeabilizzazione del suolo, utilizzando strumenti di analisi volti a considerare non solo l'estensione delle aree edificate, ma anche le modalità di uso delle stesse, portando l'analisi stessa alla conclusione che il degrado

nell'uso del suolo e la mancata adozione di criteri di contenimento e di incentivo al riuso abbia contribuito all'impoverimento del sistema ecologico ed ambientale, anche con impatti sull'economia e di tipo sociale. Le criticità rilevate inducono a porre in crescente importanza la pianificazione dello sviluppo urbano, anche con riferimento all'uso del suolo.

In materia di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile delle città e delle aree edificate, con il recente Patto di Amsterdam, del 30 maggio 2016, stabilito nel corso dell'incontro informale dei Ministri competenti per le questioni urbane, è stata adottata la nuova Agenda europea urbana (*EU urban agenda*), in cui, tra l'altro, si incoraggia lo sviluppo dello scambio delle migliori pratiche per la vivibilità urbana.

Nel complesso, le disposizioni del disegno di legge n. 2383 e dei connessi disegni di legge nn. 769, 991 e 1181 non recano disposizioni in contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea e si pongono in linea con gli orientamenti ora richiamati.

Franco Mirabelli